

CARLO MANCUSO

Notificazione degli atti civili all'estero e momento perfezionativo della notifica

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'evoluzione legislativa – 3. Il sistema originario del codice di procedura civile. - 4. La vigente disciplina codicistica. Ambito di applicazione. - 4.1. Segue: le forme atipiche autorizzate dal giudice *ex art.* 151 c.p.c. – 5. Il regolamento consolare. - 6. Le Convenzioni internazionali. - 6.1. La disciplina comunitaria. – 7. Il momento perfezionativo della notifica nelle convenzioni internazionali e nel regolamento comunitario - 7.1. Segue: la notificazione a mezzo posta. - 7.2 Segue: il rifiuto di ricevere l'atto ed il momento perfezionativo della notifica. -7.3 Segue: la notificazione degli atti stragiudiziali. – 8. Conclusioni

1. Premessa.

Il procedimento notificatorio nei confronti di chi sia residente in uno Stato straniero ha come impliciti presupposti l'impossibilità di eseguire nello Stato del richiedente la notifica al destinatario e la corrispondente necessità di realizzarla, utilmente, in quello estero ove questi abbia la dimora. La relativa disciplina ricomprende, pertanto, strumenti di conoscenza legale dell'attività giuridica posta in essere che esigono inevitabilmente, per il proprio perfezionamento, forme di cooperazione e di assistenza giudiziaria internazionale¹.

La tematica delle notificazioni all'estero è, da sempre, stata fonte di animate discussioni che hanno immancabilmente investito le problematiche classiche della materia: il rispetto del principio del contraddittorio, del diritto difesa e, più in generale, la ricerca (difficile e) costante di un punto di equilibrio tra la protezione degli interessi del notificante e quelli, contrapposti, del destinatario della notificazione.

Il dibattito ha, poi, finito per influenzare sensibilmente l'istituto delle notificazioni in generale; basti pensare al fatto che, in esso, si sono evidenziate per prime quelle esigenze che, di lì a poco, avrebbero dato origine al principio di dissociazione

¹ Per un quadro generale delle evoluzioni subite dalla disciplina in materia, GAMBINERI, *In tema di notifiche all'estero*, in *Foro it.*, 1997, I, 1006; nonché, fra gli altri, STARACE, *Notificazione (dir. proc. internaz.)*, voce dell'*Enciclopedia del diritto*, Milano, 1978, XXVIII, 74 ss.; FRIGO, *Notificazione all'estero*, voce del *Digesto civ.*, Torino, 1995, XII, 247 ss.; COSTANTINO, *Notificazione (dir. internaz. priv. e proc.)*, voce dell'*Enciclopedia giuridica Treccani*, Roma, 1990, XXI; FERRI, *La notificazione all'estero*, Padova, 1989; CAMPEIS-DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova, 1991, 195 ss.; ID., *La tutela del richiedente la notificazione all'estero fra novelle legislative e interventi della Corte costituzionale*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 399 ss.; ID., *Perfezione ed efficacia della notificazione all'estero: un distinguo non più possibile*, in *Giur. merito*, 1983, 1 ss.; LABRIOLA, *Notificazione all'estero e diritto di difesa*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1978, 705 ss.; PROTO PISANI, *In tema di notifica all'estero e di modifica degli art. 142 e 143 c.p.c.*, in *Foro it.*, 1981, I, 1970; CARPI CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 321 ss.; ID., *Perfezione ed efficacia della notificazione all'estero: un distinguo non più possibile*, in *Giur. merito*, 1983, 1 ss.

diacronica dei tempi di perfezionamento della notifica tra notificante e destinatario che oggi permea l'intero sistema delle notificazioni civili in Italia².

Ed invero, proprio nel sistema notificatorio nei confronti del cittadino residente all'estero – prima e, probabilmente, in maniera ancora più pregnante rispetto alle altre modalità di notifica – è sorta l'esigenza di contemperare il diritto del destinatario ad avere una conoscenza effettiva dell'atto notificatogli e quello, di pari dignità, della parte istante affinché il tutto si svolga in tempi ristretti, soprattutto se in presenza di un termine decadenziale. Trattasi solo di un aspetto di quello, più ampio, volto alla costante ricerca di un punto di equilibrio tra la necessità di assicurare una reale conoscenza degli atti da parte del destinatario e quella di scongiurare pratiche dilatorie o effetti dannosi per il soggetto diligente, legati ad inefficienze a lui non riconducibili, e rendere così possibile lo svolgimento del processo in maniera rapida, ma nel rispetto del diritto di difesa, espressamente richiamato dalla Costituzione italiana ed oramai facente parte a pieno titolo anche dell'ordinamento processuale comunitario.

In tale contesto va segnalato lo sforzo effettuato dall'Unione europea che, nel regolamentare la disciplina notificatoria tra gli stati membri, ha introdotto, come meglio si vedrà in seguito, dei meccanismi processuali finalizzati proprio ad evitare ingiuste penalizzazioni per il notificante diligente.

2.L'evoluzione legislativa

² In tema cfr. Corte cost. 23 gennaio 2004, n.28, in *Foro it.*, 2004, I, c. 645, con nota di CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione nel processo civile (e su qualche disattenzione della Corte costituzionale)*; in *Giur. it.*, 2004, p. 939 ss, con nota di DELLE DONNE, *Il perfezionamento della notifica per il notificante, tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta*; decisione con cui ha esteso il principio di scissione soggettiva a tutte le forme di notificazione disciplinate dagli art. 138 ss. c.p.c.: «le norme censurate vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario», risultando «ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario».

Sul punto ha poi avuto modo di pronunciarsi, e sempre sulla medesima linea di principio, Corte cost. 12 marzo 2004, n. 97, in *Giur. cost.*, 2004, p. 2 ed in *Giur. it.*, 2004, p. 2261 sostenendo che, anche nel caso della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dovrebbe ritenersi lesivo del diritto di difesa del notificante che un effetto decadenziale possa conseguire al ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma all'ufficiale giudiziario; cfr., infine, Corte cost. 2 aprile 2004, n. 107, in *Foro it.*, 2004, I, c. 1321, con nota di CAPONI, *Sul perfezionamento della notificazione e l'iscrizione della causa a ruolo*. In tema cfr. anche Cass. 13 gennaio 2005, n. 458; Cass. 26 luglio 2004, n. 13970; Cass. 13 aprile 2004, n. 7018; Cass. 14 luglio 2004, n. 13065; Cass. 21 agosto 2004, n. 16539; Cass. 2 settembre 2004, n. 17714; Cass. 15 ottobre 2004, n. 20334. Sul punto si veda anche, in senso conforme, Corte Cost., ord., 18 marzo 2005, n. 118.

Da ultimo, cfr. Cass., ord. 15 luglio 2009, n. 16446, *Foro it.*, 2010, I, 937; Ed ancora Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 3 nel senso, che ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione, in tema di litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell'atto da parte del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall'attore all'ufficiale giudiziario.

Le notificazioni nei confronti di un cittadino italiano residente all'estero nell'impianto originario del codice di procedura civile venivano disciplinate dagli art. 142 e 143, ove si prevedeva, in buona sostanza, il perfezionamento della notifica al momento del completamento della serie procedimentale ivi descritta, risultando questo il termine al quale fare riferimento al fine di valutare l'eventuale verificarsi di decadenze e preclusioni in relazione al compimento di determinati atti; per il soggetto destinatario, la notifica diveniva, invece, efficace solo dopo il decorso di un termine di 20 giorni e, soprattutto, indipendentemente dal fatto che questi avesse avuto o meno conoscenza dell'atto, in virtù di un meccanismo di presunzione *iuris de iure*.

La giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità ebbero modo di intervenire a più riprese ed in maniera massiccia sulla regolamentazione positiva di tale sistema delle notificazioni all'estero. Il *trend*, inaugurato dalla Consulta con diverse pronunce prima di illegittimità costituzionale e, poi, interpretative di rigetto è proseguito con il recepimento di importanti Convenzioni internazionali e, da ultimo, del regolamento comunitario che ha rimodulato completamente la disciplina dell'istituto delle notificazioni tra Stati all'interno della comunità europea.

Oggi, infatti, la notifica da effettuarsi nei confronti di un destinatario cittadino italiano privo di residenza, domicilio dimora nel territorio italiano ma residente in uno stato membro dell'Unione è assoggettata innanzitutto alla disciplina prevista dal Regolamento CE n.1393 del 2007 che prevede, sostanzialmente, un *modus exequendi* comunque incentrato sull'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che si rivolge direttamente al collega del diverso stato membro di destinazione, il quale, eseguita la notifica secondo la sua *lex loci* restituisce gli atti all'ufficiale giudiziario istante.

Nel caso in cui la notifica deve effettuarsi in uno stato al di fuori della comunità europea, la disciplina da seguire è quella prevista dalle singole convenzioni internazionali, se esistenti, o dal cd. Regolamento consolare (d.p.r. n. 200 del 1967). Solo in mancanza si applica la disciplina codicistica *ex art. 142 c.p.c.* che prevede la notificazione dell'atto a mezzo raccomandata, nonché consegna di altra copia al p.m. che ne cura la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna al destinatario

3. Il sistema originario del codice di procedura civile.

L'originaria formulazione dell'art. 142 c.p.c. prevedeva che, nell'ipotesi in cui il destinatario di un atto giudiziario non fosse residente o non avesse dimora in Italia, la

notifica avrebbe dovuto effettuarsi mediante l'adempimento da parte dell'ufficiale giudiziario delle attività specificamente elencate nei primi due commi: l'affissione della copia dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede; la spedizione di un'altra copia al destinatario a mezzo lettera raccomandata; la consegna dell'atto al pubblico ministero per la trasmissione al ministero degli esteri e la consegna dello stesso alla persona cui è destinato³.

Già allora si evidenziava una distinzione tra il perfezionamento e l'efficacia dell'atto⁴, atteso che, in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c., la notificazione era perfetta con il decorso di venti giorni dall'espletamento delle dette formalità da parte dell'ufficiale giudiziario⁵, a prescindere dal fatto che il destinatario dell'atto ne avesse avuto o meno effettiva conoscenza.

Il sistema era, dunque, fondato su di una presunzione assoluta di ricezione da parte del notificando all'estero, non suscettibile – in quanto tale – di prova contraria.

Il meccanismo - pur essendo in palese contrasto con il generale principio secondo cui la parte deve avere la possibilità di conoscere sempre il *dies a quo* in ordine al compimento di una certa attività - rinveniva la propria giustificazione nell'impossibilità per il paese del foro adito di procedere ad un atto autoritativo, quale appunto la notificazione, in un territorio non soggetto alla sovranità dello Stato italiano; soprattutto in assenza di convenzioni internazionali che lo autorizzassero a tanto⁶.

L'evidente squilibrio tra i contrapposti interessi del destinatario e del notificante in favore di quest'ultimo venne bilanciato nel 1978 dalla Corte Costituzionale con la nota

³ Cass. 5 ottobre 1978, n.4446 ritenne invalida la notificazione avvenuta mediante affissione di copia dell'atto nell'albo di un ufficio giudiziario diverso di quello davanti al quale si procede, oppure quando venga spedita altra copia per mezzo posta, in piego raccomandato, senza alcuna indicazione del recapito del destinatario, ma con la mera menzione della città straniera.

⁴ TARZIA, *Perfezionamento ed efficacia della notificazione a destinatari irreperibili o all'estero*, in *Id.*, 1964, p. 653 ss evidenziava come il sistema delineato dal legislatore si fondava sulla dissociazione tra «il momento della perfezione . . . (e) quello dell'efficacia». Sul punto CARNELUTTI, *Note in margine alle leggi processuali*, in *Riv. dir. proc.*, 1962, 599ss segnalava che «la notificazione finisce per avere due date, secondo che si tratti del compimento degli atti ad opera del notificante, oppure della acquisizione della conoscenza da parte del notificando».

⁵ Gli artt. 142, primo e secondo comma, e 143, terzo comma, c.p.c. così testualmente disponevano:

– Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel regno). «Se il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio nel regno e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta, in piego raccomandato».

«Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta».

– Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). «Nei casi previsti nel presente e nel precedente articolo la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

⁶ In tal senso MASSARI, *Di una insufficiente assistenza giudiziaria internazionale: la notificazione di atti all'estero*, in *Mon. trib.*, 1961, 1122 ss.; POCAR, *L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile*, Milano, 1967, p. 254 ss.

declaratoria di incostituzionalità dell'ultimo comma dell'art. 143, nella parte in cui non prevedeva - in relazione all'operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da notificare - nei casi di notificazione diretta nei confronti una persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica, che la sua applicazione fosse subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari⁷.

Al fine di garantire, in maniera adeguata, il diritto di difesa del destinatario dell'atto – nonché quelli, pubblici, connessi allo svolgimento della funzione giurisdizionale – si ritenne opportuno privilegiare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, a fronte di quella meramente legale ed astratta, subordinando la disciplina codicistica all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione di modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal regolamento consolare.

Dopo circa tre anni dalla pronuncia della Corte costituzionale e dalla chiara sollecitazione in essa contenuta, il legislatore italiano ratificò e rese esecutiva la convenzione internazionale adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, in tema di notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale⁸.

La l. 6 febbraio 1981 n. 42 modificò il testo dell'art. 142 c.p.c. circoscrivendo l'applicabilità della norma alle sole ipotesi in cui risultasse «impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200»⁹.

⁷ Corte Cost. 2 febbraio 1978, n. 10, in *Foro it.*, 1978, I, 550, con osservazioni di PROTO PISANI; *Giur. Cost.*, 1978, I, 54, e 787, con nota di ANDRIOLI, *Intorno agli art. 142 e 143, 3° comma, c.p.c.*, e *Nuove leggi civ.*, 1978, 889, con nota di CARPI. Sul punto cfr. anche FRIGO, *Notificazione all'estero*, in *Digesto*, IV ed., vol. XII Civile, Torino 1995, p.247 ss

⁸ Sul punto cfr. CARPI CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 321 ss.; POCAR, *Note sull'esecuzione italiana della convenzione de L'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*, in *Riv. dir. privato e proc.*, 1982, 574; POLITI, *La convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. internaz.*, 1983, 575; PROTO PISANI, *In tema di notifica all'estero e di modifica degli art. 142 e 143 c.p.c.*, cit., 1970.

⁹ Il testo delle norme fu così modificato:

Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica). «Salvo quanto disposto nel 3° comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto è notificato mediante affissione di copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato».

«Una terza copia è consegnata al pubblico ministero, che ne cura la trasmissione al ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta».

«Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli art. 30 e 75 del decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1967 n. 200».

La dottrina non tardò a sottolineare il consequenziale differimento del momento perfezionativo della notifica, sia per l'istante che per il destinatario, dallo scadere del ventesimo giorno dal compimento delle formalità previste dalla norma al momento dell'effettiva consegna al destinatario¹⁰. In altri termini, a seguito della novella dell'art. 142 c.p.c. la notifica doveva considerarsi perfetta – per entrambi i soggetti - quando l'atto era effettivamente consegnato al destinatario.

Tutto ciò determinò un vero e proprio ribaltamento del precedente meccanismo, realizzando una sostanziale parificazione del destinatario residente all'estero a quello residente in Italia (salva, ovviamente, l'inesistenza di Convenzioni e o di rappresentanze consolari nel luogo di notifica)¹¹.

Se il sistema posto dal testo originario del codice era indubbiamente lesivo del diritto di difesa del destinatario (nella parte in cui la notificazione era idonea a produrre effetti nei suoi confronti, a prescindere dal se l'atto fosse effettivamente giunto nella sua sfera di conoscenza), la disciplina del novellato art. 142 determinò, di fatto, un sistema idoneo a pregiudicare il diritto d'azione del notificante¹².

Venuta meno la distinzione tra perfezionamento per l'istante ed efficacia per il destinatario della notifica, il nuovo regime prestava il fianco ad una compressione dell'«esercizio del diritto sostanziale o del potere processuale d'azione ogni qualvolta la notificazione funga da presupposto per l'esercizio di un diritto o da condizione per impedire una decadenza di ordine sostanziale o processuale, specie se l'atto sostanziale o processuale debba essere compiuto entro termini brevi»¹³.

– Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) 3° comma. «Nei casi previsti dal presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione sia ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte».

¹⁰PROTO PISANI, *op. ult. cit.*, 1974: «il sistema di notifica all'estero prescinde del tutto dalle formalità prescritte dai primi due commi dell'art. 142 con la conseguenza che il momento di perfezionamento della notifica anche per l'istante e non solo per il destinatario viene spostato da quello del compimento delle suddette formalità (che non sarebbero più prescritte) a quello della consegna effettiva al destinatario»

¹¹Cfr. Cass. 22 aprile 1986, n.2847, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2146; Cass. 27 febbraio 1981, n.1201, in *Foro it.*, 1981, I, 1970, con nota di PROTO PISANI. In dottrina, CAMPEIS DE PAULI, *Perfezione ed efficacia della notifica all'estero: un distinguere non più possibile*; nota a Trib. Novara 26 aprile 1982, in *Giur. merito*, 1983, 1; ID. *La disciplina attuale delle notificazioni all'estero in materia civile. Nuove norme, problemi vecchi e nuovi*, in *Giust. civ.*, 1983, II, 211; POCAR, *Note sull'esecuzione della convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*; in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1982, 574; ABBATESCIANNI, *Notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale*, in *Foro pad.*, 1981, II, 18, il quale propende per la tesi secondo cui il perfezionamento della notificazione si consegue con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

¹²Da si evidenziò come la legge prestasse il fianco ad una censura di incostituzionalità con riferimento ai casi in cui «si rendesse grandemente ed irragionevolmente difficile l'esercizio di tale diritto»: CARPI CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero*, cit., 375, ed anche CAMPEIS DE PAULI, *Perfezione ed efficacia della notificazione all'estero: un distinguere non più possibile*, in *Giur. merito*, 1983, 1 ss.

¹³Così PROTO PISANI, *op.ult. cit.*, 1977.

La Corte costituzionale cercò nuovamente di riequilibrare le contrapposte posizioni, prendendo spunto dalla fattispecie regolata dall'art. 680 c.p.c., a tenore del quale entro quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, il sequestrante deve dare notizia al sequestrato del decreto indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito, dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli artt. 677, 678 e 679 c.p.c. . Venne asserita l'illegittimità costituzionale, per violazione degli art. 3 e 24 Cost., del combinato disposto degli art. 142, 3° comma, 143, 3° comma e 680, 1° comma, c.p.c.¹⁴, nella parte in cui non prevedevano che la notificazione all'estero del sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto termine, con il compimento delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dalla legge consolare.¹⁵

Successivamente, la medesima Corte ebbe modo di rigettare la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 669 *octies* per contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., sancendo che «il meccanismo della notificazione all'estero, sotto il suo aspetto funzionale, è stato modificato dall'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla citata sentenza n. 69 del 1994, la quale assume una valenza generale poiché trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali risultante dagli art. 142 e 143 c.p.c., delimitandone l'ambito di operatività, le modalità ed i momenti di perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a prescindere dal contenuto degli atti stessi»¹⁶.

L'affermazione si tradusse nell'anticipazione del perfezionamento dell'atto nei riguardi della parte notificante al compimento delle formalità indicate dalla legge (in

¹⁴ Situazioni in tutto analoghe a quella di cui all'art. 680 c.p.c. che aveva occasionato la pronuncia di accoglimento, erano sicuramente destinate a porsi nell'ambito del nuovo rito cautelare di cui agli art. 669 *bis* a 669 *quartedecies* c.p.c. e segnatamente nell'art. 669 *sexies* c.p.c. ove si prevede che in ipotesi di rilascio *ante causam* della misura cautelare *inaudita altera parte*, il ricorrente deve notificare alla controparte il decreto di rilascio entro un termine non superiore a otto giorni triplicati ove la notifica debba essere effettuata all'estero; e nell'art. 669 *octies* c.p.c. ove si prevede che in ipotesi di rilascio *ante causam* della misura cautelare, il giudizio di merito debba essere instaurato entro il termine stabilito dal giudice e comunque non superiore a trenta giorni senza distinzione a seconda che la notifica dell'atto di citazione debba essere effettuata in Italia oppure all'estero. Col che se per un verso il legislatore ha tenuto conto della circostanza che il destinatario possa non essere residente in Italia, per altro verso ha voluto comunque fissare un termine ultimo di decadenza che nel sistema delineato dalla legge del 1981 può concretamente operare in danno della parte istante. Così CAMPEIS DE PAULI, *La tutela del richiedente la notificazione all'estero fra novelle legislative ed interventi della Corte costituzionale*, in *Nuova giur. civ.*, 1994, I, 404

¹⁵ Corte Cost. 3 marzo 1994, n. 69, in *Foro it.*, 1994, I, 2336, con nota di richiami cui si rinvia per un panorama della giurisprudenza in tema di notifica di atti all'estero; in *Giust. civ.*, 1994, I, 1164; in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1994, 79, *Riv. dir. int.*, 1994, 193; *Giur. cost.*, 1994, 199.

¹⁶ Cfr. Corte cost. 22 ottobre 1996, n. 358, in *Foro it.*, 1997, I, 1006, con nota di GAMBINERI; *Giur. cost.*, 1996, 3140; *Giust. civ.*, 1997, I, 604; *Riv. dir. internaz.*, 1997, 239; *Giur. it.*, 1997, I, 448, con nota di DE CRISTOFARO; *Riv. dir. intern. privato e proc.*, 1997, 681.

particolare dalle convenzioni internazionali vigenti in materia) con conseguente ripristino del principio di scissione tra perfezionamento ed efficacia dell'atto (ancorata alla ricezione effettiva dell'atto da parte del destinatario).

Per la parte istante la notifica continuava a produrre effetti dal compimento della serie procedimentale di cui al 1° e 2° comma dell'art. 142 c.p.c.; diversamente, per il destinatario– in virtù delle convenzioni internazionali applicabili in tema – la notifica si perfezionava dal momento dell'effettiva consegna dell'atto, salvo i casi di comprovata impossibilità di applicazione delle convenzioni internazionali o del c.d. regolamento consolare, ove continuava ad applicarsi il disposto del 3° comma dell'art. 143 c.p.c., in base al quale la notifica si perfezionava al momento del decorso dei venti giorni dal compimento delle dette formalità¹⁷.

4. La vigente disciplina codicistica. Ambito di applicazione

Le forme di notificazione previste dalle convenzioni internazionali sono ritenute, in generale, capaci di fornire al destinatario maggiori garanzie della effettiva conoscenza dell'atto notificatogli; pertanto il procedimento descritto dall'art. 142 c.p.c. è stato relegato ad ipotesi meramente residuale, utilizzabile soltanto nei casi in cui vi sia l'accertata inesistenza di regolamentazioni pattizie tra gli stati.

La notifica secondo le formalità previste dall'art. 142 c.p.c. è, però, attuabile solo in presenza di determinati presupposti.

Innanzitutto il destinatario non deve aver eletto domicilio nel territorio della Repubblica, né avervi costituito un procuratore ai sensi dell'[art. 77](#) c.p.c.¹⁸. Due ipotesi

¹⁷ In dottrina, si è sostenuto che spetta all'attore dar prova della impossibilità di applicare una convenzione internazionale, se del caso mediante la produzione di una certificazione dell'autorità consolare: PROTO PISANI, in osservazioni a Corte Cost. 2 febbraio 1978, n.10, *cit.*, 552. In giurisprudenza, di recente, si è tornati a precisare che l'art. 142 distingueva, e tuttora distingue, il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando il primo con quello in cui viene completata l'attività che incombe sul richiedente e il secondo con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario.

Cass. 12 dicembre 2005, n. 27301 da tale principio fa conseguire che, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario.

¹⁸ A norma dell'art. 77 c.p.c. al procuratore generale di chi non ha residenza in Italia si presume conferito anche il potere di stare in giudizio per il preponente. In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti, l'utente straniero di un veicolo immatricolato all'estero che abbia provveduto a contrarre l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile, deve essere convenuto nel giudizio promosso contro l'assicuratore con atto da notificargli all'estero, a norma dell'art. 142, non trovando applicazione in tal caso la speciale ipotesi di domiciliata presso l'Ufficio Centrale Italiano: "L'art. 6 l. 24 dicembre 1969 n. 990, che prevede la legittimazione passiva dell'ufficio centrale italiano, Uci, nell'ipotesi di sinistro cagionato da veicoli immatricolati in stati stranieri e circolanti temporaneamente in Italia, non si applica al diverso

alternativamente previste dalla norma e, pertanto, ciascuna autonomamente preclusiva dell'applicabilità della disciplina codicistica¹⁹.

E', inoltre, indispensabile la conoscenza dell'indirizzo all'estero del destinatario²⁰; diversamente, la notificazione deve eseguirsi nelle diverse forme previste dall'art. 143 c.p.c., nei confronti di persona avente residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c. non sono, però, rappresentate solo dal dato soggettivo dell'ignoranza circa il domicilio del destinatario dell'atto, né dal possesso del certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario si è trasferito per ignota destinazione; si ritiene, invece, doveroso che il richiedente abbia preventivamente eseguito le ricerche suggerite dall'ordinaria diligenza per individuare un indirizzo presso cui eseguire la notificazione²¹.

In altri termini, ai fini della notificazione di cui all'art. 143 c.p.c. a cittadini italiani che abbiano trasferito all'estero la propria residenza, non è sufficiente l'inerzia del destinatario che abbia omesso di comunicare la nuova residenza all'ufficio dell'anagrafe per l'annotazione nei registri dell'Aire, ma è necessario che il notificante abbia eseguito, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare ai sensi dell'art. 6 l. 27 ottobre 1988 n. 470²².

caso in cui l'utente straniero di un veicolo immatricolato all'estero e circolante in Italia abbia provveduto a contrarre in Italia l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile", così Cass. 23 maggio 1997, n. 4606, in *Giust. civ.*, 1997, I, 2111 ed in *Arch. circolaz.*, 1997, 790.

¹⁹ Sicché è valida la notificazione eseguita presso il procuratore generale, nominato in Italia, del destinatario che versi nella descritta situazione, anche quando tale nomina non sia accompagnata da elezione di domicilio; così Cass. 27 giugno 1990, n.6563, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1991, 1003.

²⁰ Cass. 5 gennaio 1981, n.19; [Cass. 28 marzo 1991, n. 3358: "L'art. 142 c.p.c., nel disciplinare la notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel territorio dello stato, presuppone che sia noto l'indirizzo straniero del destinatario, come emerge dalle prescritte modalità di consegna dell'atto, nonché dell'art. 1, 2° comma, l. n. 42 del 1981 \(di esecuzione e ratifica della convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero degli atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale\) che, modificando, in ossequio ai criteri enunciati dalla corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 1978, lo stesso art. 142 ha stabilito la inapplicabilità di detta convenzione quando l'indirizzo suddetto sia sconosciuto; ne consegue che, in difetto del menzionato presupposto, la notificazione deve essere eseguita con le modalità di cui all'art. 143 c.p.c."](#)

²¹ Cass. 9 febbraio 2009, n.3073, in *Guida dir.*, 2009, 17, 54. In ogni caso non è necessario che seguano ulteriori indagini nel caso in cui dalle ricerche anagrafiche effettuate nell'ultimo domicilio risulti il trasferimento in una città estera, ma non il nuovo indirizzo; in tal senso Cass. 29 novembre 1994, n. 10223. La sola circostanza che l'atto, spedito per la notifica a mezzo del servizio postale, sia stato restituito al mittente con l'annotazione "destinatario emigrato" non giustifica, però, il ricorso alla notificazione prevista per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. In tal caso, se il destinatario ha realmente trasferito all'estero la propria residenza ed il proprio domicilio, la notifica eseguita con le dette formalità è valida soltanto se il richiedente prova di aver svolto senza esito, presso l'ufficio anagrafico dell'ultimo recapito della controparte, ovvero nell'ambiente dei familiari e dei conoscenti di quest'ultima tutte le indagini suggerite dalla comune diligenza, per avere notizie della sua nuova residenza; se invece il trasferimento non è avvenuto o, quanto meno, non è opponibile al richiedente la notificazione, perché non annotato all'anagrafe del comuni di ultima residenza, la notifica deve essere eseguita con le formalità stabilite per i casi di irreperibilità del destinatario ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Così Cass. 17 giugno 1977, n.2480

²² Cass. 6 settembre 2007, n.18717. In senso conforme anche Cass. 10 maggio 2002, n. 6737

Nell'ambito del processo tributario, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma che prevedeva l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 142 c.p.c., nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Tanto in virtù del principio secondo cui «un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa»²³.

L'esigenza di tutela appena evidenziata era già stata fatta propria dalla Consulta che aveva, in una certa misura, già anticipato la suindicata declaratoria di incostituzionalità, sostenendo come la conoscibilità da parte del contribuente degli atti a lui destinati fosse garantita dalla Costituzione e richiesta, sia pure con norma non applicabile alle notificazioni di atti tributari, dallo statuto dei diritti del contribuente, nonché dal principio, proprio dell'ordinamento comunitario, di non discriminazione tra residenti e non residenti, in una situazione comparabile²⁴.

²³ Così Corte Cost. 7 novembre 2007, n. 366, in *Foro it.*, 2007, I, 3329; *Fisco* 1, 2007, 6299; *Corriere trib.*, 2008, 121, con nota di GLENDI; *Giur. it.*, 2008, 239; *Giust. civ.*, 2008, I, 310; *Bollettino trib.*, 2008, 1869. In realtà, la questione era stata già posta all'attenzione della Consulta dal medesimo giudice rimettente, ma respinta in *limine litis* a causa dell'erronea individuazione del quadro normativo da parte di quest'ultimo (v. Corte cost. 26 maggio 2006, n. 210, in *Foro it.*, 2006, I, 1963). Sul punto, cfr. Corte cost. 19 dicembre 2003, n. 360, in *Foro it.*, 2004, I, 335, e *Forum fiscale*, 2004, fasc. 2, 59, con nota di DE PAOLA e AVIGLIANO; *Riv. dir. trib.*, 2004, II, 194, con nota di D'AYALA VALVA PEPE; *Guida al dir.*, 2004, fasc. 3, 34, con nota di FINOCCHIARO; *Corriere trib.*, 2004, 471, con nota di GLENDI; *Dir. e pratica società*, 2004, fasc. 3, 66, con nota di CARDAMELLIS e LEONI; *Dir. e giustizia*, 2004, fasc. 3, 20, con nota di MARIOTTI, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 60, ultimo comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, nella parte in cui prevede che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica. Cfr. anche Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346, in *Foro it.*, 1998, I, 2601, con nota di CAPONI, e *Corriere trib.*, 1998, 3055, con nota di BRUZZONE; *Corriere giur.*, 1998, 1428, con nota di CAPONI e CONTE; *Cons. Stato*, 1998, II, 1563, con nota di MURRA; *Guida al dir.*, 1998, fasc. 39, 22, con nota di FIORINI

²⁴ Corte cost., ord. 26 maggio 2006, n. 210, *Foro it.*, 2006, I, 1963. A seguito della modifica operata dalla declaratoria di incostituzionalità, la cassazione ha ritenuto valida la notificazione effettuata nel domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione dei redditi entro il sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica e, soltanto dopo questo termine, nel domicilio estero del contribuente, ai sensi dell'art. 142; Cass. 31 marzo 2008, n.8209.

Sempre in tema di notifica al contribuente residente all'estero, la cassazione ha sancito che, ove la notificazione dell'avviso di accertamento fiscale non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all'estero del contribuente, essa non deve essere eseguita nelle forme consolari (ed anzi la notifica tramite il consolato sarebbe inesistente), ostandovi la previsione dell'art. 60, 1° comma, lett. f), d.p.r. n. 600 del 1973, ma, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell'esecuzione di adeguate ricerche nel detto comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l'affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune, ai sensi dell'art. 60, 1° comma, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo statuto del contribuente di cui alla l. n. 212 del 2000 (art. 6, 1° comma), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con l'interesse fiscale dello Stato; così Cass. 27 novembre 2006, n. 25095.

Ciò detto, deve innanzitutto prendersi atto che, a differenza di quella prevista dalle convenzioni internazionali o dal regolamento consolare, la normativa codicistica prescinde, per il perfezionamento della notifica, dall'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

L'art. 142 c.p.c. distingue il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario, identificando, il primo, nel momento in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento e che segna il riferimento temporale al quale può essere collegato il rispetto di un termine posto dalla legge a suo carico²⁵; il secondo al momento della realizzazione dell'effetto della conoscibilità dell'atto notificato nei confronti del destinatario, che normativamente, in virtù del coordinamento con il terzo comma dell'art. 143 c.p.c., viene a coincidere con il decorso dei venti giorni dal compimento delle attività imposte al notificante²⁶.

4.1 Segue: le forme atipiche autorizzate dal giudice ex art. 151 c.p.c.

Una volta acclarato che le convenzioni internazionali hanno, in *subiecta materia*, valore di fonti primarie e che la disciplina codicistica è applicabile unicamente in via sussidiaria, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la possibilità, per il giudice, di prevedere modalità notificatorie diverse da quelle di legge, facendo ricorso ai poteri conferitigli dall'art. 151 c.p.c., in presenza di convenzioni internazionali²⁷.

Nella giurisprudenza tributaria, v. Comm. trib. reg. Veneto 18 luglio 2006, *ibid.*, n. 1124, per la quale in esecuzione della convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965, l'ordinamento giuridico italiano deve assicurare la conoscenza effettiva da parte del contribuente di qualsiasi atto impositivo, come presupposto per l'esercizio del diritto inviolabile alla difesa garantito dall'art. 24 Cost., e perciò per i contribuenti residenti all'estero secondo le risultanze dall'Aire, contestualmente alla rituale notificazione in Italia secondo l'art. 60, 1° comma, lett. e), d.p.r. n. 600 del 1973 (affissione all'albo comunale), deve esserne inviata comunicazione per posta, con avviso di ricevimento all'indirizzo estero reperibile attraverso l'Aire o sulla base di altre informazioni in possesso dell'ufficio impositore.

²⁵ Cass. 12 dicembre 2005, n.27301, in base a tale principio, ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio, deve darsi unicamente rilievo al momento in cui la parte onerata ha eseguito le ultime formalità, a suo carico, del procedimento di notificazione e non già alla data indicata nelle cartoline di ritorno attestanti la ricezione dell'atto da parte del destinatario

²⁶ "In caso di notifica all'estero non può essere addebitato al notificante l'esito intempestivo del procedimento notificatorio, per cui il momento in cui la notificazione si perfeziona va individuato nel compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante, ma occorre pur sempre la prova che il contraddittorio si sia correttamente instaurato con la effettiva ricezione dell'atto da parte del destinatario. L'onere della prova della avvenuta ricezione dell'atto incombe sul notificante"; così Trib. S. Maria Capuavetere, 6 febbraio 2004, in *Giur. Merito* 2004, p. 2002.

Il perfezionarsi della modalità di notifica in commento allo scadere dei venti giorni dal compimento delle formalità prescritte può avere influenza anche sulla giurisdizione, in relazione alle particolari disposizioni delle singole Convenzioni internazionali: in tema cfr., tra le altre, Cass. 17 marzo 1989, n. 1325, in *Dir. famiglia*, 1989, 565.

²⁷ In giurisprudenza cfr. Cass. 8 agosto 2003, n. 11966, in *Foro it.*, 2004, I, 2861; in *Giust. civ.*, 2004, I, 2322 : "L'art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica,

In sostanza, la notifica nei confronti di cittadino residente all'estero eseguita nelle forme autorizzate dal giudice *ex art. 151 c.p.c.* deve ritenersi giuridicamente inesistente allorché esista una convenzione internazionale che disciplina i rapporti tra gli Stati protagonisti del procedimento²⁸.

Solo nel caso in cui una convenzione internazionale manchi, saranno utilizzabili anche le modalità consentite dall'art. 151 c.p.c., purché siano sempre garantiti il diritto di difesa, il principio del contraddittorio e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto²⁹; a tal fine costituiscono requisiti essenziali la

attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria; ne consegue che, qualora sussista, tra gli stati interessati, una convenzione internazionale che preveda specifiche modalità per l'esecuzione delle notificazioni all'estero di atti giudiziari (quale, nella fattispecie, la convenzione tra la repubblica italiana e l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con l. 11 dicembre 1985 n. 766), non può trovare applicazione l'art. 151 c.p.c. - il quale ammette forme di notificazione, ordinate dal giudice, diverse da quelle previste dalla legge - la cui portata è limitata, quanto meno in presenza di tali convenzioni, all'interno dell'ordinamento italiano e la notificazione effettuata ai sensi di tale norma (nella fattispecie, tramite corriere internazionale), per la sua estraneità al sistema, deve considerarsi giuridicamente inesistente.)".

Le decisioni della Suprema Corte da tale principio facevano derivare l'inesistenza della notificazione eseguita a mezzo di corriere internazionale, nei confronti di società non domiciliata né avente sede in Italia, in presenza della convenzione tra Repubblica italiana e Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 25 gennaio 1979, ratificata e resa esecutiva con l. 11 dicembre 1985 n. 766.

²⁸Tale principio di diritto segna un ulteriore passaggio nella delimitazione dell'uso dell'art. 151 c.p.c., su cui, da ultimo, Cass. 25 marzo 2003, n. 4319, in *Foro it.*, 2003, I, 2358, con ampia nota di richiami di dottrina e giurisprudenza, che ha ritenuto che l'autorizzazione giudiziale di notifica a mezzo fax non può prescindere dai requisiti essenziali della notificazione (certificazione per iscritto dell'attività dell'ufficiale giudiziario, consegna di copia conforme, osservanza di formalità idonee ad assicurare la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari).

Tale posizione risulta essere fortemente critica verso le prassi seguite dai tribunali italiani, molto spesso pronte a consentire le notificazioni autorizzate *ex art. 151 c.p.c.*, pur in presenza di specifiche convenzioni internazionali. In tema cfr. LOBIETTI, *Sulle notificazioni esecutive del sequestro navale*, in *Dir. maritt.*, 2000, 1232 ss., spec. 1252 s., che, peraltro, ammette il ricorso all'art. 151 c.p.c. per la notificazione del decreto *ex art. 669 sexies*, 1° comma, c.p.c., indicando la norma che la convocazione avvenga omessa «ogni formalità che non sia essenziale», ma non per il decreto concessivo di sequestro né per la notificazione a fini esecutivi *ex art. 683 c.p.c.*, potendosi peraltro ritenere valide forme diverse da quelle previste, ove gli Stati destinatari abbiano dichiarato di non opporsi alla notificazione diretta a mezzo servizio postale, applicandosi analogicamente detto criterio ad altri mezzi di trasmissione internazionale; secondo l'autore, la notificazione eseguita in contrasto con le convenzioni internazionali è peraltro affetta da nullità, sanata con la costituzione del proprietario della nave sia agli effetti della costituzione del contraddittorio che a fini esecutivi, per raggiungimento dello scopo (se la costituzione avviene nel termine *ex art. 675 c.p.c.*, altrimenti il provvedimento diviene inefficace).

In tema, si richiama altresì Cass. 20 febbraio 2003, n. 2584, *ibid.*, 1511, per la notificazione da eseguirsi in Svizzera, sotto la vigenza della convenzione de L'Aia del 1° marzo 1954 sulla procedura civile, ratificata e resa esecutiva con l. 3 gennaio 1957 n. 4, con nota redazionale di richiami; quanto alle notifiche intracomunitarie, Ronco, *Le notificazioni internazionali intracomunitarie ed il regolamento n. 1348 del 29 maggio 2000*, in *Contratto e impr.-Europa*, 2002, 395

²⁹Cass. 24 settembre 2002, n. 13868: "In tema di forme di notificazione autorizzate dal giudice, l'art. 151 c.p.c., applicabile, data la sua formulazione, anche alla notificazione degli atti di parte, lascia al giudice un'ampia libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione, anche se tale libertà non è illimitata, dovendo le modalità prescelte essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 cost. come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (nella fattispecie, la suprema corte ha ritenuto legittima la notificazione del decreto di sequestro conservativo e della citazione per la convalida, eseguita all'estero per sunto e in sola lingua italiana entro il termine

certificazione dell'attività compiuta dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari, quali, per le notifiche a mezzo posta, l'avviso di ricevimento³⁰.

5. Il regolamento consolare.

Il riferimento compiuto dall'art. 142 c.p.c. alle notificazioni *per officium consulis* previste dalla legge consolare assume una rilevanza anche nel sistema delle notificazioni internazionali.

Il diritto convenzionale e lo stesso regolamento europeo, di cui si dirà, nel prevedere forme sussidiarie di notificazione, individuano la possibilità di utilizzare anche le modalità previste dal regolamento consolare³¹, sempre che lo stato estero non abbia dichiarato di opporsi all'uso di tali facoltà nel proprio territorio³².

La notificazione attraverso il console rinviene la propria disciplina negli art. 30 e 75 d.p.r. 5 gennaio 1967 n. 200 (la c.d. legge consolare) cui fa esplicito riferimento lo stesso 3° comma dell'art. 142 c.p.c.³³

L'ufficiale giudiziario trasmette dell'atto da notificare alle autorità consolari mediante invio di piego raccomandato con ricevuta di ritorno. L'autorità consolare «provvede, direttamente o tramite l'autorità locale, in conformità alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza» (art. 30) ovvero, nel caso che il notificando risieda nella circoscrizione di altro ufficio consolare, «rimette gli atti a

di quindici giorni stabilito dall'allora vigente art. 680 c.p.c. e seguita, poi, dalla notificazione secondo le forme ordinarie».

³⁰ Cass. civ., sez. un., 22 giugno 2007, n. 14570 ove la Suprema Corte ha ritenuto priva dei requisiti minimi, e quindi inesistente, la notificazione effettuata all'estero mediante fax e invio di raccomandata senza ricevuta di ritorno. In tema di notifiche a mezzo del servizio postale, si è affermato che, pur volendo ritenere che il giudice possa, a norma dell'art. 151 c.p.c., adottare la notifica a mezzo posta, escludendo la necessità di un formale avviso di ricevimento, questi deve - tuttavia - disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario; Cass. 29 ottobre 2004, n. 21018.

³¹ Cfr. art. 8 Conv. Aja del 1965 e art. 12 Reg. CE n.1348 del 2000: sullo specifico punto cfr. POLITI, *La convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni civili all'estero e le notifiche a cura dei consoli italiani*, in *Riv. dir. internaz.*, 1983, p. 375.

³² L'opposizione preclude al console di notificare atti giudiziari o extragiudiziari ai loro destinatari, a prescindere dalla cittadinanza di appartenenza. Per essere efficace essa deve essere comunicata, secondo quanto previsto dalla convenzione dell'Aja e dal regolamento comunitario, rispettivamente al Ministero degli affari esteri olandese o alla Commissione europea. L'Italia ha formulato espressa opposizione, con la conseguenza che i consoli possono esercitare le funzioni notificatorie loro riconosciute dagli ordinamenti di appartenenza soltanto nei confronti dei propri cittadini. Sul punto cfr. FRIGO, *La notificazione degli atti all'estero*, in *Riv. dir. proc.* 2002, p. 118 e DE CRISTOFORO, *La nuova disciplina delle notificazioni intracomunitarie*, in *Studium Iuris* 2001, p.524.

³³ Dpr. 5 gennaio 1976 n.200, *Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari*.

quest'ultimo per competenza, avvertendone l'autorità delegante o il ministero degli affari esteri» (art. 75).

Il console esegue la notificazione utilizzando il locale servizio postale o, quando ciò non sia possibile, "altro idoneo sistema di comunicazione".

Gli effetti della notificazione decorrono dalla data di comunicazione comprovata da un'attestazione consolare, trasmessa all'ufficio richiedente³⁴.

6. Le Convenzioni internazionali

Il diritto convenzionale delle notificazioni internazionali ha avuto i propri punti di riferimento nelle numerose convenzioni bilaterali sulla cooperazione giudiziaria internazionale e, soprattutto, nella Convenzione dell'Aja del 1965 sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile³⁵, che ha ispirato non solo le più recenti convenzioni bilaterali per l'assistenza giudiziaria³⁶ ma anche i due regolamenti europei sulle notificazioni di cui si dirà in prosieguo.

L'obiettivo, dichiarato con estrema chiarezza nel preambolo, è sempre stato quello di creare "i mezzi idonei per migliorare l'assistenza giudiziaria, semplificando e accelerando le procedure" affinché gli atti giudiziari e extragiudiziari fossero conosciuti dai loro destinatari in tempo utile.

Si è voluto, cioè, realizzare degli strumenti atti a garantire la effettiva conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario, evitando forme di conoscenza meramente legale e presuntiva³⁷.

Si distingue il momento della "trasmissione" dell'atto dallo Stato mittente allo stato richiesto, da quello della sua "notificazione" al destinatario: il primo è

³⁴ Per una panoramica generale sulla notificazione consolare e sul momento perfezionativo della stessa, cfr. CAMPEIS DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, Padova, 1996., 238 ss.

³⁵ Ultima di una serie di convenzioni, tutte approvate all'Aja, la prima delle quali risale addirittura al 1896, la Convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 è stata resa esecutiva in Italia con la citata l. 6 febbraio 1981 n. 42, entrata in vigore il 24 gennaio 1982.

In tema cfr., innanzitutto, il commento di CARPI e CIACCIA CAVALLARI, *Notificazioni all'estero in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ. comm.* 1982, 321 ss; SCALABRINO, *Considerazioni vecchie e nuove sulla notifica all'estero di atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1981, 1110 ss; CAMPEIS DE PAULI, *La procedura civile internazionale*, cit., 234 ss.

³⁶ Si veda, ad esempio, il trattato italo cinese di Pechino del 20 maggio 1991, ratificato dalla l. 4 marzo 1994, n.199, ma anche il meno recente trattato italo brasiliano di Roma per l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile del 17 ottobre 1989 ratificato dalla l. 18 agosto 1993, n.336

³⁷ A riprova di tanto basta indicare le norme che escludono a priori l'applicazione delle norme convenzionali all'ipotesi in cui l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto (art. 1 Conv.) e quelle costruite per dare maggiore tutela al convenuto non comparso in giudizio ogni qualvolta vi siano dubbi che il procedimento notificatorio abbia raggiunto lo scopo di dare al convenuto effettiva e tempestiva conoscenza del processo (artt. 15 e 16 Conv.)

accuratamente disciplinato con norme innovative; per quanto riguarda la notificazione al destinatario, la Convenzione si limita a stabilire che debbano essere seguite le regole previste dalla legge dello Stato richiesto o, eventualmente, le forme indicate dal richiedente purché non incompatibili con la legge dello Stato richiesto³⁸.

L'intero procedimento ruota intorno alla designazione di una Autorità centrale individuata da ogni singolo Stato, con il compito di ricevere le richieste di notificazioni degli altri Stati e di provvedere alla relativa esecuzione³⁹. La richiesta di notificazione, redatta nella lingua del paese di destinazione, deve essere inoltrata in conformità ad un modello allegato alla Convenzione. Il richiedente deve consegnare l'atto in duplice copia e preferibilmente (ma non necessariamente) tradotto⁴⁰. L'ufficiale giudiziario italiano trasmetterà a mezzo posta l'atto all'Autorità Centrale del paese di destinazione, che provvederà alla notificazione secondo le norme processuali del paese di destinazione restituendo, all'esito, al richiedente la copia notificata e l'attestazione della avvenuta notificazione (secondo la formula modello allegata alla convenzione).

Tale attestazione funge da relazione di esecuzione della domanda di notificazione, con indicazione della forma, del luogo e della data di effettuazione, nonché della persona cui è stato rimesso l'atto. L'onere di munirsi della stessa e di produrla in giudizio ai fini della prova dell'avvenuta notifica incombe sulle parti in giudizio ed in particolare, nel caso di disposta integrazione del contraddittorio, sulla parte interessata⁴¹.

6.1 La disciplina comunitaria.

La questione delle notifiche transnazionali ha assunto grande rilevanza anche nella politica della Comunità europea, nell'ambito di quella cooperazione giudiziaria e giuridica che, dopo il trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, è divenuta pilastro fondamentale della comunitarizzazione⁴².

³⁸ Sul punto cfr. POCAR, *L'assistenza giudiziaria*, cit., p. 128 ss; Id., *Note sull'esecuzione italiana della Convenzione dell'Aja del 1965 sulle notificazioni all'estero*, in *Riv. dir. internaz. priv.*, 1982, 574; SCALABRINO, *Considerazioni vecchie e nuove*, cit., 1144.

³⁹ In Italia tale autorità è l'Ufficio Unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte di Appello di Roma.

⁴⁰ Laddove l'atto di citazione sia accompagnato dalla traduzione nella lingua del paese in cui la notificazione ha luogo, la mancanza nella copia tradotta di una pagina, interamente dedicata all'esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda, è causa di nullità, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. sanabile con la costituzione del convenuto o con l'ordine del giudice di integrazione dell'atto in un termine perentorio; così Cass. 4 ottobre 2010, n.20580

⁴¹ Cass. 28 maggio 1984, n.3257, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1985, 378

⁴² Per un'analisi della disciplina delle notificazioni e delle comunicazioni in ambito comunitario si rinvia ai numerosi contributi della dottrina. In particolare, cfr. VILLATA, *Il Regolamento C.E. n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 164; SCARANO, *Notificazione e comunicazione di atti nell'Unione europea*, in *Contratto e impresa Europa*, 2006, 799 ss., ampiamente sulle problematiche collegate alla data della notificazione e che sottolinea l'applicazione della regola dell'art. 9 anche agli atti stragiudiziali; TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, 446; BIAVATI,

L'Unione Europea si prefigge, tra le varie finalità, di adottare i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno, attraverso la creazione e lo sviluppo di “uno spazio di libertà, sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone”. Affinché ciò si realizzi auspica che “tra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, ai fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale”⁴³.

In tale prospettiva, il 29 maggio 2000 il Consiglio dei ministri della giustizia e degli affari interni dell'Unione europea ha emanato il Regolamento CE n. 1348, concernente la disciplina della “notificazione e comunicazione, tra paesi dell'Unione Europea, degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale”⁴⁴, entrato in vigore in Italia il 31 maggio 2001⁴⁵.

Nel relativo “preambolo” si sottolinea l'obiettivo di adattare le regole previste dalla Convenzione dell'Aja alle specifiche esigenze del sistema comunitario, affinché i sistemi del diritto sostanziale e processuale all'interno del sistema dei paesi facenti parte dell'Unione diventino omogenei. Per fare ciò viene, innanzitutto, prevista la prevalenza del Regolamento sulle norme contenute negli accordi o intese bilaterali aventi lo stesso ambito di applicazione conclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e sulla Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.

Il regolamento abolisce il preventivo passaggio dell'atto per l'autorità centrale, alla quale viene assegnato il più marginale compito di fornire informazioni agli organi mittenti e ricercare soluzioni alle difficoltà sorte in occasione della trasmissione. L'atto viene inviato direttamente dall'«organo mittente» a quello «ricevente» corredato da un

Notificazioni e comunicazioni in Europa, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2002, 516 ss., il quale precisa che l'art. 9 attiene soltanto ai profili relativi al rispetto di un termine a carico del notificante, non anche a quelli di validità della notifica; FRIGO, *Il regolamento comunitario sulle notificazioni in materia civile e commerciale*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 116; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni infracomunitarie in materia civile*, in *Studium iuris*, 2001, 523.

⁴³ In questo senso, anzi testualmente, le premesse, identiche sul punto, al Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1348 ed a quello CE 13 novembre 2007, n. 1393.

⁴⁴ In realtà la problematica della notificazione tra gli stati membri dell'Unione era già stata oggetto della Convenzione stipulata a Bruxelles il 26 maggio 1997 (ratificata in Italia con legge del 19 ottobre 1999, n.422) mai entrata in vigore perché non ratificata da un sufficiente numero di Stati. Ed invero il Regolamento del 2000 recepisce il contenuto della detta Convenzione, al fine “salvaguardare la continuità de risultati conseguiti nell'ambito dei negoziati per la conclusione della Convenzione”.

⁴⁵ In tema cfr. CORDOPATRI, *Note sul Regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in AA. Vv., *Studi in memoria di Angelo Bonsignori*, Milano, 2004, 309; PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione Europea (Regolamento Ce n. 1348/2000 del 29 maggio 2000)*, in *Nuove leggi comm.*, 2000, 1161; FRIGO, *Il regolamento comunitario sulle notificazioni in materia civile o commerciale*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, 102 ss.

formulario appositamente previsto e redatto nella lingua dello Stato ricevente. La notificazione avviene secondo le norme dello Stato richiesto o, anche, nella particolare forma richiesta dall'organo mittente, purché compatibile con legislazione dello Stato ricevente.

Al termine delle operazioni l'organo ricevente consegna l'atto, con la certificazione relativa alle attività espletate, all'organo mittente nel più breve tempo possibile e, comunque, ove sorgano difficoltà nella esecuzione della notificazione, al massimo entro un mese.

Il Regolamento comunitario del 2000 ed, in particolare, la sua applicazione nei termini pratici sono stati oggetto di un'opera di monitoraggio ad opera della Commissione europea. Lo studio ha documentato l'effettivo miglioramento ed accelerazione della trasmissione e notificazione o comunicazione di atti fra gli stati membri, ma ha comunque dovuto evidenziare la necessità di rivedere alcune disposizioni dello stesso, per migliorarne ed agevolarne l'applicazione⁴⁶.

L'indagine intrapresa dall'esecutivo comunitario ha rilevato alcune lacune derivanti dalla insufficiente padronanza dello strumento da parte degli organi incaricati, causa, in particolare, di errori nella trasmissione degli atti e conseguenti allungamenti dei tempi di notifica; sono, inoltre, emerse difficoltà pratiche conseguenti alla mancata trasparenza in ordine ai costi e alla loro composizione, variabili di Stato in Stato, a seconda che l'incaricato per il processo di notificazione nel singolo paese membro fosse o meno un libero professionista.

Sono stati, infine, sottolineati i principali problemi di natura strettamente interpretativa sorti nell'immediato dell'entrata in vigore del regolamento: in relazione alla disciplina relativa alla lingue dell'atto da notificare ed alla possibilità per il ricevente di rifiutare la notificazione di un atto redatto o non accompagnato da una traduzione in una lingua differente da quella della sua nazionalità o da quella dello Stato richiesto della notifica o, ancora, in relazione al termine di compimento del procedimento notificatorio, con particolare riguardo al sistema della cd. doppia data, adottato da alcuni Stati membri, ma ignoto ad altri.

Coerentemente, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato, il 13 novembre 2007, il regolamento n. 1393, in vigore dal 13 novembre 2008,

⁴⁶ In tema cfr.. FRIGO, *Problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di notificazioni*, in *Riv. dir. int. priv e proc.*, 2006, 5; VILLATA, *Il regolamento CE n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, 1, p.154

che ha previsto una nuova disciplina uniforme per le notifiche di atti tra tutti i paesi membri della Comunità Europea, esclusa la Danimarca.

Tra le principali modifiche introdotte dal nuovo regolamento devono segnalarsi l'obbligo di trasmettere l'atto unitamente al modulo standard (allegato al regolamento), da compilarsi nella lingua ufficiale del luogo in cui avviene la trasmissione o in un'altra lingua ammessa dallo stato richiesto; l'obbligo per l'organo ricevente di effettuare le notificazioni nel più breve tempo possibile e comunque entro un mese dalla ricezione; l'obbligo dell'organo ricevente di informare per scritto con modulo standard il destinatario dell'atto del suo diritto di rifiutare o ricevere l'atto; la previsione di condizioni uniformi di notifica per via postale.

7. Il momento perfezionativo della notifica nelle convenzioni internazionali e nel regolamento comunitario.

In considerazione delle differenze esistenti fra le norme processuali vigenti nei singoli stati membri, il diritto comunitario non detta una norma uniforme per l'individuazione della data di perfezionamento della notifica ma si limita ad indicare un criterio generale da applicare per la identificazione della disciplina di riferimento.

Le notificazioni internazionali seguono, invero, il principio della *lex loci actus*, in base al quale la legge applicabile al procedimento notificatorio è, di regola, quella dello Stato membro ove deve essere notificato l'atto.

A mente del primo comma dell'art. 9 del Regolamento comunitario n. 1393 del 2007, la data della notificazione o della comunicazione cui fare riferimento per l'individuazione del momento perfezionativo della stessa è quella in cui l'atto è stato notificato, o comunicato, secondo la legge dello Stato membro richiesto.

La regola sembra essere semplice ed abbastanza ovvia; purtroppo però la sua applicazione necessita di alcuni correttivi, al fine di evitare gravi inconvenienti al notificante, soprattutto quando questi si ritrova dinanzi a termini o scadenze processuali da rispettare o evitare.

Il legislatore comunitario ha, pertanto, inteso garantire l'esigenza del notificante ad avvalersi di strumenti di notificazione affidabili sotto il profilo della disciplina temporale della loro efficacia, richiamandosi al contrapposto principio della *lex fori* e

cioè della disciplina del luogo ove si svolge il processo cui si riferisce l'atto oggetto della notificazione intracomunitaria⁴⁷.

Il secondo comma del richiamato art. 9 precisa che, nell'ipotesi in cui un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione per l'avvenuta notifica è quella fissata dalla legge dello stato mittente⁴⁸.

In tal senso, dunque, non è più l'ordinamento *ad quem*, ma è quello dove per l'appunto viene celebrato il processo a dettare le regole del procedimento notificatorio e del momento perfezionativo dello stesso.

Il nostro ordinamento processuale, dopo i noti sviluppi giurisprudenziali e normativi sul punto⁴⁹, tiene ben distinti il momento della perfezione della notifica per la parte istante e quello (successivo) di produzione dell'efficacia per il destinatario.

Ne consegue che, in riferimento ad un atto da notificarsi a persona residente in uno Stato membro della comunità europea, il giudice italiano sarà comunque tenuto a ragguagliare la tempestività della notificazione al momento perfezionativo per la parte istante, da individuare nella trasmissione all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare all'organo ricevente.

La *ratio* è sempre quella di garantire l'effettività della notificazione, almeno con riguardo alla parte notificante, che viene così sottratta all'alea di eventuali disfunzioni da parte delle autorità cui è demandata l'esecuzione della stessa⁵⁰. Insomma, anche le notifiche transfrontaliere si uniformano al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, secondo cui il notificante non deve sopportare il ritardo del disservizio postale (o della negligenza del funzionario estero).

Il regolamento dice qualcosa in più. A ben guardare la norma fornisce anche una versione ben delimitata quanto alla sua portata, che potrebbe essere utilizzata quale chiave interpretativa per la soluzione di alcuni di quei problemi che, sul piano del diritto interno, hanno accompagnato il principio di dissociazione diacronica del momento perfezionativo della notifica.

⁴⁷ Sul punto, cfr. FRIGO, *Il regolamento comunitario sulle notificazioni*, cit., 116; DE CRISTOFORO, *La nuova disciplina delle notificazioni infra comunitarie*, cit., 523.

⁴⁸ In precedenza, il regolamento del 2000 prevedeva, rubricato nel par. 2 dell'art. 9, che, quando «nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un determinato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro». Il regolamento del 2007 non menziona più né il riferimento alla pendenza o alla necessità di avviare un procedimento, né lo Stato membro mittente.

⁴⁹ Cfr. quanto dedotto in nota 2) del presente articolo

⁵⁰ Così TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali*, cit., p. 446.

Dal dato letterale risulta evidente che la scissione non opera in maniera indiscriminata (e cioè sia ove derivino per il mittente effetti favorevoli che sfavorevoli) ma solo in *bonam partem*, quando, cioè, il perfezionamento della notifica deve verificarsi per impedire una decadenza a carico del notificante, fissata con riferimento ad un termine decorrente da un precedente “*dies a quo*”.

Non può, invece, farsi riferimento al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, allorché si tratti di termini decadenziali imposti al notificante, per i quali lo stesso perfezionamento della notifica rappresenta il “*dies a quo*”; onde gli stessi andranno a scadere successivamente⁵¹.

In relazione, poi, alla parte del procedimento rivolta al destinatario della notifica e destinata a perfezionarsi secondo la disciplina prevista dallo Stato estero di residenza di quest’ultimo, non può non tenersi conto della necessaria compatibilità della normativa di riferimento con i principi fondamentali posti a base del nostro ordinamento.

In altre parole, il giudice italiano non può recepire, o ritenere efficaci, norme del paese di destinazione che contrastino con le esigenze di ordine pubblico, di cui costituisce espressione la legittima costituzione del rapporto processuale, che può ritenersi tale solo se è assicurata la fondamentale e irrinunciabile esigenza di integrità del contraddittorio, da realizzare attraverso la diretta relazione (tramite la notifica dell’atto) tra attore e convenuto, o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l’ordinamento del paese destinatario ritiene di dover dare rilevanza⁵².

⁵¹ Valga per tutte, l’ipotesi del termine per l’iscrizione a ruolo, che inizia a decorrere dal momento del perfezionamento della notifica (non nei confronti del notificante, ma) nei confronti del notificatario

⁵² In tema Cass. 13 gennaio 1998, n.206, in *Foro it.*, 1998, I, 1509, che ha ritenuto la nullità della notifica di un atto di citazione effettuata in Austria a mezzo del servizio postale, secondo le disposizioni della convenzione italo-austriaca resa esecutiva con la [L. 2.5.1977, n. 342](#), in quanto non effettuata direttamente al destinatario, né presso il suo domicilio, bensì presso uno studio legale con cui il destinatario aveva "altri" rapporti, ossia rapporti diversi da quelli relativi al processo cui la notifica era inerente.

Ed ancora, Cass. civ., sez. trib., 15 settembre 2009, n. 19839. La notifica di atti giudiziari a persona residente in Brasile è disciplinata dagli art. 4 e 16 del trattato fatto a Roma il 17 ottobre 1989, ratificato con l. 8 agosto 1993, n. 336, e deve quindi ritenersi non avvenuta quando non siano stati depositati né le ricevute firmate dai destinatari, né l’attestato del funzionario brasiliano competente, previsti dall’art. 16, 1 comma, da cui si ricava l’avvenuta consegna del piego o l’eventuale rifiuto di riceverlo, ma risulti soltanto la firma del capo della divisione delle comunicazioni brasiliano sulla cartolina di ritorno della raccomandata internazionale con cui l’atto è stato trasmesso ai sensi dell’art. 4, poiché tale firma certifica soltanto che l’atto è pervenuto all’autorità centrale brasiliana (ministero federale della giustizia), ma non che è stato poi notificato al destinatario.

Deve poi ritenersi inesistente la notifica effettuata a mezzo posta presso l’indirizzo del destinatario in Argentina, perché l’Argentina, pur avendo anch’ella ratificato la Convenzione dell’Aja del 1965, si è opposta alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale, ponendo, al riguardo, in sede di ratifica, un divieto legislativo; Cass. 7 aprile 2006, n.8242.

In sostanza, un procedimento notificatorio retto da norme straniere incompatibili è invalido e non può pertanto spiegare effetti nel nostro ordinamento giuridico.

Tutto ciò in rigorosa osservanza del principio generale secondo cui le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni o convenzioni in nessun caso possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico (art. 31 delle disposizioni della legge in generale).

7.1 Segue: la notificazione a mezzo posta

Il regolamento sancisce la possibilità, per gli Stati membri, di notificare gli atti direttamente tramite il servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente⁵³, a condizione, però, che lo Stato di destinazione non si sia opposto a tanto, pubblicizzandolo con una dichiarazione notificata al ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi⁵⁴.

Ciò significa aver unificato le modalità di trasmissione necessarie e sufficienti ai fini di una rituale notifica; con la raccomandata con ricevuta di ritorno che diventa, quindi, il modello per le notificazioni per via postale.

Le modalità di consegna della raccomandata, in virtù dei principi enunciati nel paragrafo precedente, sono quelle proprie dei regolamenti interni del paese di destinazione, previa valutazione di compatibilità con la legislazione interna dello Stato ove deve svolgersi il processo.

Un classico esempio di esclusione della compatibilità tra la forma per la notifica prevista dalla *lex loci* e l'ordine pubblico processuale interno lo si trova nella particolare disciplina dedicata dall'ordinamento italiano alla tutela del destinatario di un atto notificato a mezzo posta.

Nel momento in cui si utilizza il servizio postale per notificare direttamente un atto giudiziario a persona residente all'estero, l'Ufficiale postale straniero non è destinatario degli adempimenti previsti dalla normativa italiana, così come "arricchiti" dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998 e dalle successive modifiche

⁵³ "ciascuno stato membro ha facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in altro stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente"; così, testualmente, l'art. 14 del citato regolamento.

⁵⁴ Tale determinazione nel previgente regolamento del 2000 era, invece, rimessa ai singoli Stati membri, con conseguente difformità di regime tra Stato e Stato origine di rilevanti rischi di incertezze applicative.

normative tendenti a realizzare la conoscenza reale dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente.

In Italia, infatti, quando il plico postale è consegnato a soggetto diverso dal destinatario (pur se abilitato a riceverlo) soccorrono le previsioni di cui alla l. 8 novembre 1982, n. 890: l'agente postale - e non l'ufficiale giudiziario che si sia avvalso della notificazione a mezzo del servizio postale, per il quale rimane, invece, applicabile l'art. 139, comma 4, c.p.c.⁵⁵ - provvede ad inviare al destinatario stesso una seconda raccomandata che avvisi dell'avvenuta consegna⁵⁶.

Tanto al fine di garantire un minor distacco tra la conoscibilità dell'atto notificato secondo i criteri legali tipizzati e la sua effettiva conoscenza; anche e soprattutto in dipendenza delle plurime sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di Strasburgo per violazioni dell'art. 6 della CEDU con riguardo allo svolgimento dei processi in contumacia, proprio in casi in cui le notificazioni assicuravano la semplice conoscibilità e non garantivano l'effettiva conoscenza dei procedimenti e l'esercizio del diritto di difesa⁵⁷.

Da tutto ciò ne consegue che, in tema di notifiche all'estero, la mera "compiuta giacenza", per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'amministrazione di destinazione, attenendo al regime ordinario e non essendo specifica per gli atti giudiziari, non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione secondo l'ordinamento italiano⁵⁸.

⁵⁵ Articolo che, con identica formulazione, prevede che in caso di consegna al portiere o al vicino l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo lettera raccomandata»

⁵⁶ La l. 28 febbraio 2008, n. 31 (che ha convertito il d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 cd. «mille proroghe»), all'art. 36 *quater*, comma 2, ha aggiunto un nuovo comma all'art. 7 della l. n. 890 del 1982 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), prescrivendo che «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata».

⁵⁷ Sul punto, cfr. Corte dir. dell'uomo, 12 febbraio 1985, Colozza c/ Italia; 18 maggio 2004, Somogyi c/ Italia; 10 novembre 2004, Sejdovic c/ Italia, 21 dicembre 2006, Zunic c/ Italia

⁵⁸ Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2010, n. 7307: In tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d'America, ai sensi della convenzione de L'Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con l. 6 febbraio 1981 n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l'autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l'ufficiale postale dello stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890), arricchiti dalla sentenza della corte costituzionale n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell'atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell'amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione

7.2 Segue: il rifiuto di ricevere l'atto ed il momento perfezionativo della notifica.

L'art. 8 del regolamento del 2007 regola, in combinato disposto con l'art. 5, il regime linguistico delle notificazioni, disciplinando la necessità di traduzione dell'atto notificando e il diritto di rifiuto del destinatario, laddove l'atto non rispetti i requisiti linguistici.

Nell'ipotesi di rifiuto a ricevere l'atto da parte del destinatario per un difetto di traduzione in lingua compresa dal ricevente, la notifica deve considerarsi perfetta solo nel momento in cui sia stata trasmessa, conformemente al regolamento, una idonea traduzione.

Viene, però, fatta salva la scissione del momento perfezionativo per il mittente, nel caso in cui la legge dello stato mittente preveda un termine di prescrizione o decadenza per far valere giudizialmente un diritto; di talché, in tale frangente e per tali effetti, la notifica si considererà perfezionata, per il mittente, al momento della consegna del primo atto.

In vigenza del regolamento n.1348/2000, la Corte di giustizia Europea si era già occupata del problema della rilevanza del regime linguistico nella disciplina delle notificazioni di atti giudiziari, sancendo in una nota decisione del 2005 alcuni fondamentali principi: “la data di una notificazione o comunicazione può essere importante anche per il richiedente, ad esempio, allorché l'atto notificato è un ricorso da presentarsi entro un termine perentorio o è diretto ad interrompere una prescrizione”, con la conseguenza che – escluso che l'omissione della traduzione implichi *ex se* nullità della notifica – “il richiedente deve poter fruire, quanto alla data, dell'effetto della notificazione o comunicazione iniziale, sempre che abbia avuto la diligenza di sanare il vizio mediante l'invio di una traduzione nel più breve tempo possibile”⁵⁹.

La Corte aveva innanzitutto negato che potesse rinvenirsi una non prevista nullità del subprocedimento notificatorio. In secondo luogo aveva sancito che, qualora il destinatario di un atto lo avesse legittimamente rifiutato, l'organo mittente aveva la possibilità di rimediarevi trasmettendo, secondo le modalità previste dal regolamento, la

⁵⁹ Corte giust. 8 novembre 2005, causa c. 443/03, Leffler c. Berlin Chemie, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Unione europea*, n. 1231.

traduzione mancante, nel più breve tempo possibile e ragionevolmente entro un mese dalla data in cui era stato informato del rifiuto dall'organo ricevente⁶⁰.

La dottrina ha generalmente condiviso tale impostazione, cercando di conferirle maggiore solidità sistematica. La fattispecie è stata qualificata in termini di nullità relativa. Nullità, in quanto la lesione del diritto alla comprensione linguistica pregiudica il contraddittorio. Relativa, in quanto sanabile a mezzo della rinnovazione nel più breve tempo ragionevolmente richiedibile. Sanabile applicando il principio di scissione, per cui solo dalla ricezione decorrono i termini a difesa per il soggetto ricevente la notifica; mentre, a seguito del corretto rinnovo, il notificante non incorre in decadenze a far tempo dal primo invio, ossia della prima richiesta all'organo mittente⁶¹.

7.3. Segue: la notificazione degli atti stragiudiziali

Aspetto di indubbio rilievo è quello relativo alla identificazione del momento perfezionativo della notifica all'estero di un atto che non sia collegato ad un processo ma che abbia, piuttosto, efficacia prettamente sostanziale (cd. "atto stragiudiziale").

La Corte di Giustizia europea ha equiparato gli atti stragiudiziali a quelli giudiziali, negando che la disciplina indicata dal regolamento comunitario per le comunicazioni o notificazioni di un atto stragiudiziale potesse essere, anche solo lievemente, condizionata dal presupposto implicito di un nesso concreto con un procedimento giudiziario pendente, ovvero con la sua introduzione⁶².

Ed invero, lo stesso regolamento comunitario, nel disciplinare il sistema di notificazione degli atti all'interno dell'Unione, non distingue tra carattere processuale, o sostanziale, dei termini da osservare; anzi, disciplina la trasmissione degli atti stragiudiziali rinviando alle disposizioni dettate, nei capi precedenti, per la trasmissione di quelli giudiziali.

⁶⁰ I problemi connessi al modo in cui la mancanza di traduzione deve essere sanata, non previsti dal regolamento, vanno risolti dal giudice nazionale applicando il suo diritto processuale ma vegliando, al contempo, affinché sia garantita la piena efficacia del regolamento nel rispetto della sua finalità. In terzo luogo ha concluso che resta ferma, anche in tal caso, l'operatività del principio di scissione soggettiva, nonché della regola enucleabile dall'art. 19, par. 1, del regolamento 1348/2000, per cui quando il destinatario della notifica è convenuto non compaia nel procedimento, il giudice è tenuto a sospenderlo fino a che non sia provato che la traduzione gli sia stata trasmessa in tempo utile a difendersi.

⁶¹ BIAVATI, *Le conseguenze della mancata traduzione di un atto giudiziario notificato in un altro paese dell'Ue*, cit., che richiama in tal senso la giurisprudenza tedesca esemplificata da OLG Nürnberg 15 febbraio 2005, in tema di notifica soggetta alla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, con nota adesiva di WILSKE KRAPPEL, *Zur Qualität von Übersetzungen bei Zustellung ausländischer gerichtlicher Schriftstücke*, in *IPRax*, 2006, 10 ss., 38 ss.

⁶² Da ultimo cfr. Corte giust. 25 giugno 2009, causa C-14/08, in *Foro it.*, 2010, IV, 82 ss, con nota di PORRECA, *Disciplina comunitaria delle notifiche: il diritto al rifiuto dell'atto notificato senza traduzione degli allegati*.

L'esplicito richiamo della normativa comunitaria alla disciplina vigente nello stato mittente fa sorgere la necessità di operare una breve ricostruzione della disciplina sostanziale nell'ordinamento italiano della trasmissione degli atti aventi natura contrattuale o non negoziale e delle decadenze ad essa collegati.

A ben vedere, il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica elaborato dalla giurisprudenza oggi normativizzato nel codice di rito, rappresenta solo la soluzione, nell'ambito del processo, di uno specifico problema che si pone, in via più generale, per la tutela di tutte quelle posizioni giuridiche da far valere entro un termine di decadenza: quello della rilevanza di ostacoli "esterni", non imputabili al titolare, ai fini della comunicazione dell'atto impeditivo della decadenza, allorché tale comunicazione sia prescritta per l'impedimento di un effetto decadenziale.

La fattispecie caratterizzata dalla *consecutio* tra attribuzione dell'onere e decadenza, pur ponendosi in modo analogo nell'ambito dei rapporti sostanziali e di quelli processuali, ammette una diversa disciplina degli effetti decadenziali in relazione alle peculiarità del rapporto (sostanziale o processuale) nell'ambito del quale l'onere assume giuridica rilevanza. Ciò esclude che il meccanismo previsto per la notificazione degli atti processuali possa valere, automaticamente, per ogni ipotesi di decadenza e, in particolare, per le ipotesi in cui la produzione di effetti interinali connessi alla dichiarazione sia incompatibile con la funzione tipica dell'atto, in relazione alla singola previsione normativa o negoziale⁶³.

Occorre rilevare l'inesistenza, nel diritto positivo, di un regime giuridico generale ed unitario di produzione degli effetti delle comunicazioni compiute a distanza; con la conseguente necessità di distinguere tra i casi in cui si richiede necessariamente la conoscenza dell'atto e quelli in cui tale conoscenza non è elemento essenziale della fattispecie oppure è finalizzata a realizzare conseguenze diverse.

L'art. 1334 del codice civile, a norma del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati, è disposizione che, nonostante la sua formulazione generale, si riferisce, evidentemente, agli atti finalizzati alla formazione a distanza dell'accordo contrattuale⁶⁴.

⁶³ In tema cfr. Cass. 8 novembre 2007, n. 23301. L'effetto interinale si verifica al momento del deposito del ricorso o a quello di avvio del procedimento di notificazione dell'atto di citazione, allorché la ricezione non è prevista come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva; cfr. art. 79 l. 27 luglio n.392; art. 47 dpr 30 aprile 1970 n.639.

⁶⁴ Basta riflettere al loro inserimento proprio nel capo II, sezione I, del libro sulle obbligazioni ed in relazione alla conclusione del contratto ed all'invio o alla revoca della proposta di accettazione.

In materia di decadenza la disciplina prevista dal codice civile è inequivocabile: l'art. 2966 prevede che la decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Non si richiede che l'atto venga portato a conoscenza dell'altra parte (come prescrive il codice civile per la proposta o la revoca in materia di contratto), ma si impone che l'atto sia “compiuto”, indipendentemente dalla sua effettiva ricezione dalla controparte⁶⁵.

Ovviamente, l'impedimento della decadenza non sarebbe completato se la parte interessata non ricevesse anche la comunicazione che esclude la perdita del diritto di azione. Tuttavia questa conoscenza, pur essendo un carattere indispensabile per la formazione dell'intera fattispecie, è un elemento ulteriore ed aggiuntivo, che non può essere confuso con l'esercizio della volontà di impedire la maturazione della decadenza. Perché questo accada è necessario che la conoscenza dell'atto sia prevista nella fonte che contempla la decadenza come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva. Non basta, dunque, che un atto abbia carattere recettizio, ma occorre che la legge espressamente preveda che l'effetto decadenziale si produca con il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario.

Tali principi generali in tema di decadenza hanno trovato, ad esempio, riscontro ed applicazione nell'ipotesi prevista dall'art. 6 della l. n.604 del 1966, cioè nell'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore, dove l'effetto impeditivo della decadenza si riconnette alla formulazione di una dichiarazione impugnatoria e, pertanto, la decadenza sembra doversi intendere impedita nel momento in cui detta dichiarazione sia emessa dal soggetto legittimato e non, invece, del successivo momento in cui il destinatario l'abbia ricevuta.

Le sezioni unite della Suprema Corte dopo hanno affermato che, nell'individuazione del termine per l'impugnazione del licenziamento, debba aversi riguardo al momento in cui la dichiarazione impugnatoria viene inviata dal soggetto legittimato, non rilevando in alcun modo il successivo momento in cui il destinatario l'abbia ricevuta⁶⁶.

⁶⁵ “Gli atti impeditivi possono essere di varia natura: possono consistere così nell'esercizio dell'azione giudiziale come in dichiarazioni di volontà ed in meri atti giuridici, ivi comprese le semplici attività materiali”; così RUPERTO, *Prescrizione e decadenza*, Padova, 1985, 689.

⁶⁶ “L'impugnazione del licenziamento ai sensi dell'art. 6 l. n. 604 del 1966, formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichiarazione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre il termine menzionato, atteso che l'effetto d'impedimento della decadenza si collega, di regola, al compimento, da parte del soggetto onerato, dell'attività necessaria ad avviare il procedimento di comunicazione

Sussiste cioè, sul piano logico, una scissione tra il comportamento interruttivo della decadenza ed il perfezionamento della fattispecie impugnatoria; detta scissione viene a riprodursi sul piano cronologico allorché l'emissione e la ricezione della dichiarazione impugnatoria abbiano luogo in momenti temporalmente distinti (comunicazione dell'impugnativa a mezzo del servizio postale).

Le Sezioni Unite hanno, in tal modo, esteso l'applicabilità dei principi di scissione del momento perfezionativo della notifica anche ai fini dell'impedimento di una decadenza sostanziale, mediante un atto stragiudiziale, sul presupposto che si tratti di un principio di rilievo costituzionale, posto a salvaguardia del soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza da ostacoli e/o ritardi dipesi dall'attività di altri soggetti.

Si richiama, al riguardo, il carattere generale del principio secondo cui sarebbe irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, addossare al notificante gli effetti sfavorevoli riferibili a soggetti diversi dal notificante, su cui egli non ha controllo alcuno.

Assumendo tale principio rilievo costituzionale⁶⁷, ne deriverebbe l'operatività dello stesso non solo nel campo processuale, ma anche in quello sostanziale; anzi, ancora di più nell'ambito del diritto del lavoro, «quando si tratta della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»⁶⁸.

8. Conclusioni

demandato ad un servizio sottratto alla sua ingerenza”, così Cass. Sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830, in *Foro it.* 2010, I, 3416, con nota di RUBINO, *Impugnazione del licenziamento, termine decadenziale e tutela del lavoratore*; in *Giust. civ.*, 2010, I, 1632, con nota di BUFFA, in *ADL*, II, 1387 ss., con nota di MURATORIO, *L'impugnazione del licenziamento e gli aspetti più controversi alla luce degli orientamenti giurisprudenziali*, cui si rinvia per le indicazioni di dottrina e giurisprudenza.

La decisione ha ricevuto critiche forti ma anche commenti favorevoli. Nel primo senso, BIANCHI D'URSO CINQUE, *Impugnativa stragiudiziale del licenziamento: basta la spedizione. Micromagia o nomofilachia?*, in *Mass. giur. lav.*, 2010, 535 che ha parlato di “*monstrum giuridico*”; VALLEBONA, *Decadenza e prescrizione nell'impugnazione del licenziamento: l'abbaglio delle Sezioni Unite*, *ivi*, 2010; ZAMBELLI, *Licenziamento: impugnazione valida anche se perviene al datore dopo i sessanta giorni*, 2010, 4, 50 l'ha definita un “errore gravissimo”. In senso favorevole, BUONCRISTIANI, *Tempestiva l'impugnazione se è avviato nei termini il procedimento di comunicazione*, *Riv. it. dir. lav.*, 2010, II, 919.

In giurisprudenza, in senso conforme, Cass. 16 marzo 2009, n. 6335, *id.*, Rep. 2009, voce Lavoro (rapporto), n. 1600; Cass. 4 giugno 2008, n.22287, in *Lavoro nella giurispr.*, 12, 2008, 1245 ss, con commento di RAZZOLINI; in *Guida al lavoro*, 2008, f. 38, 37 ss, con nota di ZAMBELLI, *Impugnazione del licenziamento: vale il timbro dell'ufficio postale*.

⁶⁷ In realtà, considerare la regola dell'anticipazione del momento perfezionativo della notifica un «principio di rilievo costituzionale» che si ripercuote immediatamente sull'interpretazione dell'art. 6 l. 604 del 1966, finisce inevitabilmente con l'alterare la *ratio* originaria della norma (chiaramente volta a tutelare anche le esigenze di certezza del datore di lavoro), sbilanciandola in maniera esagerata a favore del lavoratore, che si vedrebbe legittimato a spedire la raccomandata anche il sessantesimo giorno dal suo licenziamento; così RAZZOLINI, *op. cit.*, p.1251 e ZAMBELLI, *op. cit.*, 41

⁶⁸ Così Cass., Sez. un., 14 aprile 2010, n. 8830, *cit.*, in motivazione.

A seguito delle vicende legislative e giurisprudenziali sopra illustrate, la disciplina delle notificazioni da effettuarsi nei confronti di persone residenti al di fuori del territorio nazionale italiano è regolata da un rinvio a norme pattizie, con la conseguente necessità, per l'operatore pratico, di verificare preliminarmente, e caso per caso, l'esistenza di convenzioni internazionali tra gli stati, esaminarne la relativa disciplina ed, infine, scegliere tra le possibili opzioni.

Il regolamento comunitario - fonte primaria nella disciplina delle notificazioni tra gli Stati membri dell'Unione europea - non solo ha introdotto una disciplina processuale delle notificazioni generale ed uniforme (che deroga alle norme interne degli Stati membri) ma è anche stato congegnato in maniera da attribuire il governo del segmento esterno della procedura di notificazione allo stato membro richiesto⁶⁹.

Se però, da un lato, le modalità di notifica di un atto sono assoggettate alla formazione estera (comunitaria), dall'altro lato rimane innegabile che la coerenza di tale eventuale modalità con il nostro ordinamento sarà sempre apprezzata alla luce dei principi giuridici vigenti nella normativa interna.

Ciò non vuol dire sindacare il disposto comunitario, quanto piuttosto valutare la compatibilità con le regole del rito straniero di volta in volta richiamato.

Ne consegue che il giudice italiano, che abbia rilevato tale incompatibilità nel segmento estero, avrà buon gioco nel ritenere la procedura notificatoria, se eseguita in contrasto con il nostro diritto processuale pubblico, *tamquam non esset*.

⁶⁹ Sempre che la legislazione dello stato richiesto sia compatibile con i nostri principi costituzionali di garanzia del diritto di difesa; CORDOPATRI, *Note sul regolamento del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1348/2000 CE relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale*, in *Giust. civ.*, 1, 2005, 35ss